



ORDINANZA N. 14 /2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE**

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

RILEVATO che in data 30 giugno p.v. sarà realizzata la manifestazione "Aperol Spritz" presso il Lungomare Caracciolo, nell'ambito della quale è previsto l'afflusso di numeroso pubblico nell'area demaniale marittima di Rotonda Diaz e immediate adiacenze;

PRESO ATTO delle risultanze del sopralluogo congiunto con l'autorità di P.S. effettuato in data 20.6.18

VISTA la nota Questura di Napoli Uff. Gabinetto – Sez. 2 Ordine e Sicurezza Pubblica del 22.6.18 con la quale si richiedeva l'emanazione di un provvedimento di interdizione delle aree demaniali interessate dalla manifestazione;

VISTA la propria autorizzazione prot. n. U7730 del 26.6.18 all'utilizzo di area demaniale marittima rilasciata a favore della società Punk for Business s.r.l., organizzatrice dell'evento sopra menzionato;

RITENUTO NECESSARIO emanare un provvedimento di interdizione delle aree demaniali adiacenti al luogo di svolgimento della manifestazione, secondo le indicazioni pervenute dalla Questura di Napoli con la nota sopra menzionata;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'art.6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i.;



ORDINA

Art.1

A decorrere dalle ore 14 del 29 fino a termine esigenza e dalle ore 14 del 30.6.18 fino a termine esigenza, in occasione della manifestazione “Aperol Spritz”, sono vietati l’accesso, il transito di persone, ed ogni altro uso pubblico, ad eccezione del personale della società organizzatrice autorizzata, impiegato nella manifestazione, presso le seguenti aree demaniali marittime:

- spiaggia e basolato sottostante la Rotonda Diaz;
- scogliera sottostante via Caracciolo, dalla colonna spezzata (piazza Vittoria) a piazza della Repubblica

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dal mancato rispetto dell’interdizione di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell’art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

28.06.2018

IL PRESIDENTE

dr. Pietro SPIRITO